



1. CAMPAGNA BILANCI 2016: nuova tassonomia XBRL

Dal 2016, con la sua pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, entra in vigore la nuova tassonomia 2015-12-14, che sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 o successivamente ed approvati dall'assemblea dal 1° marzo 2016 (per maggiori dettagli consultare il sito [XBRL ITALIA](http://it.xbrl.org/) all'indirizzo <http://it.xbrl.org/>).

2. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA: Deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio

Entro il 29 febbraio 2016, i consorzi con attività esterna devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015.

La "*situazione patrimoniale*" equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. così come stabilito dall'articolo 2615-bis C.C. "*osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", e comprende stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Non deve essere depositato, invece, il verbale di approvazione della situazione patrimoniale né l'elenco dei consorziati.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dovranno essere presentati al Registro delle imprese nel formato XBRL, secondo la nuova tassonomia "2015-12-14".

Nel caso di consorzio che svolge attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso il Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti anche al deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio è soggetto all'imposta di bollo virtuale di euro 65,00, mentre i diritti di segreteria ammontano a euro 62,70 (per il deposito per via telematica) e a euro 92,70 (per il deposito su supporto informatico).

3. CONTRATTI DI RETE: Deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio

Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un **Fondo patrimoniale comune** e di un **Organo comune**, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso il Registro Imprese del luogo ove ha la sede legale.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2015, **entro il 29 febbraio 2016** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso in cui la Rete sia dotata di soggettività giuridica e sia iscritta nella sezione ordinaria del Registro imprese, il deposito dovrà essere effettuato presso il Registro Imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede legale. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso in cui, invece, la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese, il deposito dovrà essere effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento, presso il Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B dovrà riportare i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Non va depositato invece il verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa, così come per i consorzi con attività esterna, dovranno essere presentate al Registro Imprese nel formato XBRL, secondo la nuova tassonomia "2015-12-14".

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

4. Cancellazione del sindaco dimissionario: chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili inerente gli aspetti pubblicitari relativi alla cancellazione dal Registro delle imprese del sindaco cessato, con la **Circolare n. 3687/C del 09.02.2016** ha fornito chiarimenti in merito.

Qualora l'organo amministrativo, al quale ai sensi dell'art. 2400 C.C. spetta l'onere di iscrivere nel Registro delle imprese sia la nomina che la cessazione dei sindaci, non provveda entro trenta giorni ad iscrivere la cessazione del sindaco dimissionario, si verificano due conseguenze: **una di ordine sanzionatorio**, connessa all'applicazione dell'art. 2630 Codice civile, ed **una di ordine pubblicitario**, connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio secondo le regole dettate dall'art. 2190 C.C., a seguito della segnalazione da parte del sindaco cessato.

5. Affitto di poltrona e affitto di cabina: chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con due nuovi pareri resi a due Comuni, ritorna ad affrontare problematiche inerenti lo svolgimento delle attività di **acconciatore** e di **estetista**.

In particolare viene affrontata la possibilità, mediante il ricorso alla fattispecie dell'affitto di poltrona e dell'affitto di cabina, della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali.

Il **parere prot. 32215 dell'8 febbraio 2016** ha ad oggetto le seguenti questioni:

- a) la possibilità di ricorrere all'istituto dell' "*affitto di cabina*" anche nei casi in cui l'attività esercitata dal concedente sia diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
- b) se il soggetto concedente debba possedere, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, i requisiti richiesti per l'attività oggetto dell'affitto di cabina/poltrona;
- c) se il soggetto concedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l'attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
- d) se due differenti attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo riferite a due soggetti titolari diversi;
- e) la possibilità di estendere la fattispecie del c.d. "*affitto di poltrona*" ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «*attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing*».

Con il **parere prot. 35008 del 10 febbraio 2016**, invece, viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell'attività di estetista da parte di soggetti diversi, per la quale sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività nel medesimo locale.

Secondo il Ministero, lo svolgimento nel medesimo locale dell'attività di estetista da parte di due imprese distinte è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell'attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività medesima.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista e dovrà essere iscritto nel REA contestualmente alla trasmissione della SCIA.